



COMUNE DI COMANO

**REGOLAMENTO SULL'AIUTO
SOCIALE NEL COMUNE**

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1
Generalità e scopo
- ¹ Scopo del regolamento è di migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, come pure di sostenere persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

TITOLO II

Prestazione complementare

- Art. 2
Beneficiari
- La prestazione complementare comunale è concessa di regola a tutti i cittadini domiciliati nel Comune che:
- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI;
 - b) non beneficiano della prestazione complementare, ma che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

- Art. 3
Reddito determinante
- La prestazione complementare comunale è concessa, se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti stabiliti dal Cantone aumentati del 10%;
- fr. 20'955.— per persone sole;
 - fr. 31'432.— per coniugi e partner registrati;
 - fr. 10'939.— per persone a carico;

- Art. 4
Determinazione del reddito
- Costituiscono reddito determinante:
- a) la rendita AVS/AI;
 - b) altre rendite, pensioni o prestazioni periodiche;
 - c) il reddito proveniente dalla sostanza mobiliare o immobiliare.

- Art. 5
Prestazioni
- ¹ La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:
- a) fr. 1'950.— per persone sole;
 - b) fr. 2'800.— per coniugi e partner registrati;
 - c) fr. 950.— per ogni ulteriore persona a carico;
 - d) fr. 900.— per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti;
 - e) fr. 1'200.— per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.
- ² Queste prestazioni verranno automaticamente aggiornate in base all'indice del costo della vita.

Art. 6
Versamento

La prestazione complementare comunale è versata, di regola, nel mese di novembre.

Art. 7
Garanzia -
Restituzione

- 1 La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

La prestazione complementare comunale è sospesa se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

- 2 La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa deve essere restituita dal beneficiario o dai suoi eredi.

Per i beneficiari indicati all'art. 2 lett. a) la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio.

Per le persone indicate all'art. 2 lett. b) sono legittimati a presentare domanda l'interessato, i familiari, il rappresentante legale come pure terzi che assistono regolarmente l'interessato e che ne hanno durevolmente cura.

TITOLO III

Prestazioni in campo sociale

Art. 8
Applicazione

Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a) eventi straordinari e altri bisogni puntuali;
- b) spese odontoiatriche;
- c) spese per servizi funebri e sepoltura;

Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante e se le stesse hanno carattere risolutivo.

Art. 9
Beneficiari -
Esclusione

- 1 Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi, ai partner registrati e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a) il reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 10 let. c) è inferiore al valore soglia (art. 10 let. b);
- b) il domicilio o la dimora (permesso B) nel comune dura da almeno 2 anni.

- 2 Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 10
Unità di riferimento e
limiti di reddito

- a) L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
- b) La soglia d'intervento è pari a quella stabilita annualmente dal Dipartimento della sanità e della socialità per il calcolo della prestazione assistenziale, maggiorata del 30%.
- c) Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili di tutte le persone dell'unità di riferimento.
- d) Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta.
- e) Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 11
Cure odontoiatriche

Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei relativi costi, al netto di eventuali altri contributi e/o sussidi.

L'importo massimo versato per ogni anno civile è di fr. 3'000.— per le persone sole e di fr. 4'000.— per le unità di riferimento composte da due o più persone.

Art. 12
Spese funerarie e di
sepoltura

- 1 Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
- 2 Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge o il partner superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
- 3 La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000.—, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 10 lett. d).

Art. 13
Casi eccezionali –
eventi straordinari e
altri bisogni puntuali

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

- 1 Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
- 2 Il contributo annuo massimo corrisponde a fr. 3'000.— per le persone sole e a fr. 4'000.— per le unità di riferimento composte da due o più persone.

Art. 14
Assistenza tra parenti

Il municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

Art. 15
Domanda –
Obbligo di
informazione

- 1 La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al municipio. Il richiedente deve garantire la necessaria collaborazione, allegando, l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento richiesto in sede di analisi della domanda atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta.
- 2 Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 16
Restituzione

- 1 La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
- 2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
- 3 La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Art. 17
Verifica del
regolamento

Il municipio verifica dopo 4 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, l'efficacia dei meccanismi degli aiuti complementari e quelli degli aiuti sociali, indirizzando al Consiglio comunale, se del caso, i necessari adeguamenti.

Art. 18
Competenza

- 1 Il municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive tramite ordinanza.
- 2 Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 3 Contro le decisioni del municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

TITOLO IV
Disposizione transitorie e abrogative

Art. 19
Entrata in vigore –
Abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

Il Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti, gli invalidi ed i cittadini in particolari condizioni di disagio del 7.11.1979.

Il Regolamento per la partecipazione alle spese per cure ortodontiche del 7.7.1992.

Per il Consiglio comunale di Comano:

Il presidente:

Edoardo Bonifaccio

Il segretario:

Valerio Soldini

*Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano
nella seduta del 24 ottobre 2011
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
Inc. no 82 RE-11721. del 30.1.2012*